



# Io e la mia Casa

## Condizioni contrattuali



## Servizio Clienti

**02.2805.2806** Numero Urbano

## Servizio Sinistri

**800.99.33.55** Numero Verde

## Assistenza Casa

**800.74.97.87** Numero Verde

## Nota informativa (Art. 185 D.Lgs 209/05)

### LA SOCIETÀ

Genialloyd S.p.A è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 con sede legale in Viale Monza 2 - I 20127 - MI. Genialloyd

appartiene al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018, ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Allianz S.p.A.

## Informazioni relative al Contratto

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

In base alle esigenze del Contraente e delle scelte effettuate, con questo prodotto è possibile assicurarsi per i danni all'abitazione o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa, oppure riconducibili a eventi legati alla vita familiare.

### LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana e il Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

### MODALITÀ DI EMISSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è emesso alla ricezione dei documenti richiesti e del pagamento. Se i documenti sono incompleti, Genialloyd non emetterà il contratto; se i dati dei documenti non sono conformi alla proposta, Genialloyd la riformulerà e il cliente potrà aderire ad essa o meno. In caso di mancata emissione del contratto, Genialloyd restituirà l'importo pagato.

### CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione è conclusa nel momento in cui l'Assicurato/Contraente riceve la polizza. L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio (art.1901 C.C.).

### DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro e che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato al netto di € 20 per le spese di emissione e di tutte le imposte che per Legge restano a carico del Contraente.

### DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Genialloyd tuttavia può proporre per iscritto il prolungamento del contratto

per un anno a garanzie invariate con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza. Il contraente può manifestare liberamente la sua adesione pagando, entro la scadenza annuale del contratto, il premio comunicato da Genialloyd per la nuova annualità senza alcuna interruzione della copertura assicurativa. In questo caso Genialloyd conferma per iscritto l'avvenuto prolungamento del contratto.

### PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'assicurato deve adoperarsi per ridurre le conseguenze del sinistro (art. 1914 C.C.) e quindi denunciare il sinistro entro 3 giorni dal giorno di avvenimento o dal giorno in cui ne viene a conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del C.C.

### RECLAMI

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Genialloyd S.p.A. Ufficio Reclami all'attenzione della Direzione Generale, viale Monza 2, 20127 Milano, fax 02 9434-0088. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie sulla qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## Informativa privacy (Art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice Privacy)

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali. Genialloyd SpA, Titolare del trattamento, tratta per finalità assicurative<sup>1</sup> i dati personali comuni spontaneamente conferiti che possono essere comunicati in Italia o all'estero ad altri soggetti che operano anche come Titolari o Responsabili autonomi, nel settore assicurativo (c.d. catena assicurativa<sup>2</sup>) o correlati con funzione organizzativa o pubblica. Il consenso al trattamento, obbligatorio per il rapporto con la Compagnia, riguarda anche trattamenti, comunicazioni e trasferimenti nella catena assicurativa. Tutti i dipendenti/collaboratori della Compagnia trattano nell'ambito delle proprie funzioni e secondo le istruzioni ricevute i dati con modalità anche informatiche; per talune attività la Compagnia utilizza soggetti che svolgono, come Respon-

sabili del trattamento, compiti di natura tecnica/organizzativa. Previo specifico consenso dell'interessato i dati personali comuni verranno utilizzati da Genialloyd per finalità commerciali.

Diritti dell'interessato. Gli artt. 7-10 del Codice Privacy danno diritto di conoscere i dati personali dell'interessato e l'utilizzo presso la Compagnia o i soggetti della catena assicurativa; è previsto il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare se necessario; di cancellare, bloccare o opporsi al loro trattamento in taluni casi. Per esercitare questi diritti o per l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivere alla Compagnia: Genialloyd S.p.A., Servizio Privacy, Viale Monza 2 – 20127 Milano; verrà data priorità alle e-mail all'indirizzo [privacy@genialloyd.it](mailto:privacy@genialloyd.it).

<sup>1</sup> Informazioni generiche e precontrattuali, stipula di contratti; raccolta premi; liquidazione sinistri o pagamento di prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>2</sup>Assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; intermediari assicurativi; medici fiduciari; banche, SIM; società di servizi informatici, di archiviazione, postali, di revisione, di consulenza, di pubblicità, di informazione commerciale per rischi finanziari, banche dati per controllo frodi, società di recupero crediti o liquidazione sinistri; società del Gruppo Allianz (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente); Ania; organismi consortili del settore assicurativo; altri soggetti pubblici a comunicazione obbligatoria (ad es. Isvap)

## Definizioni di polizza

**ABITAZIONE ABITUALE:** Abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica, ovvero dove risiedano per la maggior parte dell'anno.

**ABITAZIONE SALTUARIA:** Abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

**ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ATTIVITÀ PROFESSIONALE:** Qualsiasi attività non inerente alla vita privata.

**CONTRAENTE:** Persona fisica che sottoscrive il contratto, esercita i diritti da esso derivanti e assume l'onere di pagare il premio.

**DANNO:** diminuzione patrimoniale in conseguenza di un sinistro.

**DISABITAZIONE:** Assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

**ESPLOSIONE:** Sviluppo di gas/vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**FABBRICATO:** L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.

**FENOMENO ELETTRICO:** Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

**FISSI ED INFISSI:** Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**FRANCHIGIA:** Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.

**FULMINE:** Fenomeno naturale con successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica molto elevata.

**FURTO:** Impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**FURTO CON DESTREZZA:** Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

**IMPLOSIONE:** Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

**INCENDIO:** Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**INCOMBUSTIBILI:** Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**INDENNIZZO:** Somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

**INFERRIATA:** Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

**INFORTUNIO:** Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**LOCALI DI VILLEGGIATURA:** Abitazione, comprese le pertinenze, per cui L'Assicurato abbia stipulato un contratto di locazione come locatario.

**MASSIMALE O SOMMA ASSICURATA:** Somma massima indennizzabile per i beni che sono soggetti a copertura.

**ONDA SONICA:** Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

**PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente a Genialloyd.

**RAPINA:** Sottrazione nell'abitazione indicata in polizza di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

**RISARCIMENTO:** Somma pagata dall'assicurazione al danneggiato a seguito di un sinistro di responsabilità civile.

**SCASSO:** Forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

**SCIPPO:** Furto commesso strappando la cosa

altri di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPERTO:** Percentuale dell'ammontare del danno liquidabile, che viene dedotto dall'indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato.

**SCOPPIO:** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

**SECONDO RISCHIO:** Se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

**SINISTRO:** Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOLAIO:** Elementi costituenti la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

**STRUTTURE PORTANTI:** Elementi di edificio, destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto; strutture portanti verticali sono i muri maestri e di sostegno,

pilastri, fondazioni; strutture portanti orizzontali sono le travi, capriate e orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni; strutture portanti del tetto sono le strutture orizzontali o inclinate che sostengono direttamente il tetto.

**TETTO:** Insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**TITOLI DI CREDITO:** titoli, azioni, cambiali, assegni, obbligazioni, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.

**VALORI:** Carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

**VETRO ANTISFONDAMENTO:** Manufatto che offre particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

## Condizioni Generali di Assicurazione

**Conclusione del contratto e decorrenza della garanzia.** L'assicurazione è stipulata nel momento in cui il Contraente riceve la polizza, e ha validità dalle ore 24 del giorno indicato come data di decorrenza, se il premio è stato pagato. In caso contrario ha validità dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Il Contraente deve restituire a Genialloyd copia della polizza controfirmata.

**Durata del contratto.** Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto il prolungamento del contratto per un anno a garanzie invariate con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza. Il Contraente può pagare, entro la scadenza annuale del contratto, il premio comunicato da Genialloyd per la nuova annualità senza alcuna interruzione della copertura assicurativa. A fronte del pagamento Genialloyd fornirà riscontro.

**Garanzie prestate.** Sono operanti esclusivamente le garanzie richiamate in polizza.

**Forma dell'assicurazione.** L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto", pertanto Genialloyd, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni

subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Diritto al ripensamento.** Entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto e a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro e che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato al netto di € 20,00 per le spese di emissione. L'Assicurato/Contraente dovrà anticipare telefonicamente e poi comunicare per raccomandata la sua decisione di recedere dal contratto.

**Esattezza delle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.** Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Documenti necessari alla conclusione del contratto.** Nel momento della stipula del

contratto, Genialloyd ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'Assicurato/Contraente.

**Ispezione delle cose assicurate.** Genialloyd ha sempre il diritto di prendere visione delle cose assicurate e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Franchigie.** Per tutte le garanzie è prevista una franchigia di 100,00 €, fermo restando quanto diversamente disciplinato dai singoli articoli delle condizioni contrattuali.

**Variazione dei dati forniti in polizza.** L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà di Genialloyd valutare l'accettazione o la cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genialloyd possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

**Comportamento dell'assicurato in caso di sinistro.** In caso di sinistro l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

**Coesistenza di altre assicurazioni.** Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genialloyd l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri

Assicuratori. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

**Validità territoriale.** L'assicurazione della responsabilità civile della famiglia è valida per i danni causati a terzi in Europa e nei Paesi bagnati dal Mediterraneo; per tutte le altre garanzie del contratto la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana.

**Oneri fiscali.** Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge.** Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

**Foro competente.** Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

**Reclami.** Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami di Genialloyd, viale Monza 2, I 20127 Milano, fax 02 94340088. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Via Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione del reclamo trattato dalla Compagnia. Per le controversie su quantificazione delle prestazioni e attribuzione di responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## Sezione Famiglia

### 1) RC FAMIGLIA

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per i rischi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un

fatto verificatosi in relazione alla conduzione dei locali oggetto dell'assicurazione e a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale. La garanzia è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

**Rischi assicurati.** Genialloyd assicura i seguenti rischi:

- 1) La conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e secondaria dell'Assicurato comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
- 2) La committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 3) Le attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; nella pratica del modellismo sono esclusi i danni ai modelli;
- 4) La pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitate a livello professionistico;
- 5) La proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo e nelle acque interne europee;
- 6) La proprietà e l'uso di biciclette, skateboard, monopattini e veicoli non a motore;
- 7) Il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento a terzi;
- 8) La responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, per fatto di figli minori dell'Assicurato affidati a loro temporaneamente, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati da questi agli affidatari;
- 9) La responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della vigente normativa;
- 10) La guida di veicoli da parte di minori di cui l'Assicurato debba rispondere per legge, ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore;
- 11) I danni causati agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, compresi quelli provocati da incendio e furto, arrecati a capi di vestiario con esclusione di preziosi, denaro, valori e titoli di credito.
- 12) La responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione o

scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi situati in Europa e nei paesi bagnati dal mediterraneo;

- 13) I danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà di gatti.
- 14) I danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.

#### **INOLTRE L'ASSICURAZIONE SI ESTENDE:**

- 1) Agli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico regolarmente assunto, ai sensi dell'art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000;
- 2) Ai danni non rientranti nella sopra richiamata disciplina normativa, risarcibili ai sensi del Codice Civile, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore al 20% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. Da tale copertura sono in ogni caso escluse le malattie professionali ed è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222;
- 3) Alle persone non dipendenti dell'Assicurato che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del Codice Penale).

**Soggetti esclusi dalla garanzia.** Non sono considerati terzi il coniuge, o il partner, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente.

**Limitazioni, scoperti e franchigie.** La copertura per danni da incendio in locali di villeggiatura è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% e comunque per un importo non superiore a 20.000,00 € per sinistro e per anno assicurativo. La liquidazione

è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. La copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti occasionali è prestata, per un massimo di copertura per sinistro di 1.000,00 €. Per quanto attiene i danni da furto, la liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. La presente copertura opererà a secondo rischio qualora esistesse altra efficace copertura di incendio e/o furto. La copertura per danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% e comunque per un importo non superiore a 20.000,00 € per sinistro e per anno assicurativo.

## Sezione Casa

### 1) RC PROPRIETARIO

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per i rischi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione. Nel caso in cui i locali oggetto dell'assicurazione facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende anche la quota di cui l'Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Qualora la responsabilità della proprietà sia già assicurata con altra ed efficace polizza di Responsabilità Civile, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che sono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

**Rischi assicurati.** Genialloyd assicura i seguenti rischi:

- 1) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;

### 2) RC CANE

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all'uso del cane, con esclusione di ogni responsabilità inerente ad attività professionali. L'assicurazione è estesa anche a favore di chi, con il consenso dell'Assicurato, si occupi dell'animale.

- 2) caduta di alberi di alto fusto;
- 3) i danni causati dallo spargimento di acqua e rigurgito di fognie conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 4) i danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia;
- 5) i danni cagionati a terzi dall'incendio dei locali di proprietà.

**Soggetti esclusi dalla garanzia.** Non sono considerati terzi il coniuge, il partner, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente.

**Limitazioni, scoperti e franchigie.** La copertura per danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% e comunque per un importo non superiore a 20.000,00 € per sinistro e per anno assicurativo.

### 2) RC INQUILINO

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, s'impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti,

cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato ed alle cose di proprietà di terzi, in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio. L'assicurazione è altresì operativa con l'applicazione di uno scoperto del 10% e comunque per un importo non superiore a 20.000,00 € per sinistro e per anno assicurativo, ai danni che derivino da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, oppure da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tutte le altre tipologie di danno, così come i danni da acqua, sono esclusi dalla presente garanzia e coperti dalla garanzia "RC Famiglia", se richiamata in polizza.

**Soggetti esclusi dalla garanzia.** Non sono considerati terzi il coniuge, il partner, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi altro loro parente od affine convivente, nonché le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione del loro servizio.

### 3) ASSISTENZA

**Oggetto della garanzia.** Tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.r.l., Genialloyd si impegna a fornire all'assicurato le seguenti prestazioni, in caso di interventi urgenti:

- 1) Invio di un elettricista: quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dei locali coperti da assicurazione che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio, e conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema.
- 2) Invio di un fabbro: quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dei locali coperti da assicurazione, od in caso di smarrimento o rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, l'Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema.
- 3) Invio di un idraulico: quando intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dei locali coperti da assicurazione che provochi un allagamento o una mancanza

di erogazione d'acqua ai locali stessi, e conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema.

I costi dell'intervento (uscita, manodopera, materiale e pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione) restano a carico di Genialloyd sino a un massimo di 300,00 € per evento. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, fosse impossibile trovare i prestatori d'opera sopra definiti, Genialloyd rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'intervento dell'artigiano da lui reperito, sino ad un massimo di 400,00 € per evento, dietro presentazione di regolari fatture.

**Precisazioni.** Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o a prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.

### 4) DANNI AI LOCALI

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

- 1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici e antenne fino alla concorrenza di 1.500,00 € per sinistro;
- 2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite di 80,00 € giornaliero a persona ed un importo massimo annuo per l'intero nucleo familiare di 2.500,00 €.
- 3) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall'Autorità fermo il limite del massimale indicato in polizza;

- 4) l'indennizzo per le pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Danni ai locali". Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, fino al massimo di 2.500,00 € annui.
- 6) Sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;

**I beni assicurati.** Il fabbricato o parte di esso, con l'esclusione dell'area, la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente:

- 1) I locali di proprietà dell'Assicurato adibiti ad abitazione, la costruzione edile comprese le strutture di fondazione o interrata, gli infissi, serramenti e relative lastre, impianti di servizio al fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, quali sanitari, impianti idrici, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, impianti elettrici, fissi per l'illuminazione, di segnalazione e comunicazione di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi.
  - 2) Le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
  - 3) Le recinzioni, i cancelli anche automatici, le strade e i viali privati;
  - 4) Campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato;
  - 5) Antenne radio-tele-ricetrasmittenti ed i pannelli solari;
  - 6) Opere di abbellimento fisse, anche d'arte.
- Se l'assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.
- 7) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
  - 8) Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
  - 9) Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
  - 10) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o relativi raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
  - 11) Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo;
  - 12) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecche o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
  - 13) Eventi socio-politici: atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.

#### Gli eventi assicurati:

- 1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora;
- 2) Caduta di corpi volanti, caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- 3) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto, non dovuti ad usura;
- 4) Caduta di antenne radioteletrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse;
- 5) Fuoriuscita di fumo da fonti di calore;

**Limitazioni, scoperti e franchigie.** La garanzia per i danni da fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di elettrodomestici e dei raccordi di pertinenza è prestata con una franchigia di 500,00 €.

#### 5) DANNI AL CONTENUTO

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad

indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

- 1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovrattensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica dell'abitazione e/o del fabbricato fino alla concorrenza di 1.500,00 € per sinistro;
- 2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite di 80,00 € giornaliero a persona ed un importo massimo annuo per l'intero nucleo familiare di 2.500,00 €.
- 3) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'indennizzo riconosciuto è pari a 2.500,00 € annui;

**I beni assicurati.** Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite di 5.000,00 € per singolo oggetto;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali,

destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, con il limite di indennizzo pari a 2.500,00 € per anno;

- 6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
- 7) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite di 5.000,00 € per singolo oggetto;
- 8) Denaro contenuto nell'abitazione principale fino ad un massimo di 2.500,00 € annui.

**Gli eventi assicurati:** gli stessi eventi descritti all'interno della garanzia "Danni ai locali".

**Limitazioni, scoperti e franchigie.** La garanzia per i danni da fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di elettrodomestici e dei raccordi di pertinenza è prestata con una franchigia di 500,00 €.

## 6) RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D'ACQUA

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd s'impegna, entro il limite del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca, la riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dell'abitazione.

## 7) FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione:

1. i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati;
2. le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino ad un massimo di 1.500,00 € per sinistro;

3. i danni da atti vandalici cagionati al contenuto dell'abitazione assicurata dagli autori del furto e/o della rapina, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il furto/rapina del contenuto.

**I beni assicurati.** Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobili e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per i Danni al contenuto e con il limite di 5.000,00 € per singolo oggetto;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobili, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, con il limite di 10% del massimale della garanzia "Furto del contenuto e danni da effrazione";
- 6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;

## 8) FURTO PREZIOSI

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd indennizza nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati.

**I beni assicurati.** I beni preziosi contenuti nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) fino alla concorrenza del massimale indicato

in polizza e con il limite di 5.000,00 € per singolo oggetto se contenuti nell'abitazione assicurata; oppure fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di 500,00 € per singolo oggetto, se contenuti nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l'abitazione secondaria) limitatamente al periodo di permanenza dell'Assicurato;

- 2) Denaro contenuto nell'abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l'abitazione secondaria) limitatamente al periodo di permanenza dell'Assicurato, fino ad un massimo di 1.500,00 € annui.

## Condizioni d'indennizzabilità applicabili alle garanzie 7) Furto del contenuto e danni da effrazione e 8) Furto preziosi

Queste garanzie sono operanti a condizione che siano state violate le difese esterne del fabbricato assicurato, ferme restando le caratteristiche descritte nelle condizioni di assicurabilità, mediante:

- 1) la rottura, lo scasso, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, l'uso di chiavi false e l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- 2) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;
- 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

In caso di rapina è condizione indispensabile che la rapina dei beni assicurati sia avvenuta all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano state prelevate all'esterno e quindi costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. In ogni caso la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze.

## 9) RAPINA E SCIPIO

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd assicura, nei limiti delle somme indicate in polizza il furto con destrezza e/o a seguito di malore,

lo scippo, e la rapina avvenuti all'esterno del fabbricato assicurato, di abbigliamento, oggetti di ornamento personale in genere, borse,

orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, preziosi, documenti d'identità e patenti e valori ad eccezione del denaro.

## Sezione Tutela Legale

**Oggetto della garanzia.** Genialloyd s'impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:

- 1) Tutela legale famiglia;
- 2) Tutela legale casa;
- 3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa.

La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono:

- 1) le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- 2) le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- 3) le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- 4) le spese di giustizia nel processo penale;
- 5) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- 6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- 7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- 8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250,00 €.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse al-

l'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

### GARANZIE PRESTATE:

**1) Tutela legale famiglia:** l'assicurazione è prestata nell'ambito della vita privata e vale per l'Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico, per i seguenti rischi:

- a) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- b) le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- c) le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a 1.500,00 €;
- d) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- e) la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.

**2) Tutela legale Casa:** l'assicurazione è prestata nell'ambito della proprietà dell'immobile assicurato e vale per l'Assicurato identificato in polizza, per i seguenti rischi:

- a) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all'immobile assicurato per atto illecito di terzi, ivi compreso l'inquinamento dell'unità immobiliare assicurata;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- c) le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato e relative pertinenze;

- d) le azioni relative alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa ed un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della polizza nei confronti dello stesso debitore.

**Operatività della garanzia:** l'assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto. Le controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto. I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: le vertenze promesse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

**Gestione della vertenza:** Genialloyd, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo assenso di Genialloyd. In caso d'inadempimento dell'Assicurato, Genialloyd applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta. Qualora non sia possibile addivenire a un componimento amichevole della controversia, e in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Genialloyd e l'Assicurato, quest'ultimo ha

diritto a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Genialloyd. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Genialloyd per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. Genialloyd confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. Genialloyd, alla definizione della controversia, rimborserà all'assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Genialloyd si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. In caso di esito sfavorevole della causa le spese legali e peritali riconosciute a favore della controparte sono ad esclusivo carico di Genialloyd. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali ed i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Genialloyd. Genialloyd non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Genialloyd è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.

## Sezione Esclusioni

**1) ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE.** Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo;
- 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di parti-

- celle atomiche o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

## 2) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI RC

**FAMIGLIA.** Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 2) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 3) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria e comunque conseguenti all'uso e possesso di armi;
- 4) da furto;
- 5) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalle coperture "oggetti personali portati da ospiti occasionali" e "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 6) derivanti proprietà e uso e di animali diversi dai gatti;
- 7) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 8) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore soggetti ad obbligo di assicurazione, salvo che per l'azione di rivalsa delle compagnie di assicurazione per danni cagionati dai minori di cui l'assicurato debba rispondere per legge, in conseguenza della guida di veicoli a motore avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso;
- 9) conseguenti alla navigazione di natanti a motore o di lunghezza superiore a 7,50 metri, ed all'impiego di aeromobili;
- 10) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti ad obbligo assicurativo, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 11) derivanti dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non professionistico: speleologia, sport aerei, paracadutismo e sport automobilistici e motociclistici.

## 3) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI RC

**CANE.** Sono esclusi dall'assicurazione i danni cagionati a terzi per la conduzione del cane in violazione alle disposizioni di Legge.

## 4) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI RC

**PROPRIETARIO.** Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) derivanti direttamente o indirettamente,

- anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- 2) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri e da lavori d'ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;
- 3) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- 4) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 5) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
- 6) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 7) da furto.

## 5) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DANNI AI

**LOCALI E DANNI AL CONTENUTO.** Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti.

In riferimento alla copertura fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- 1) causati da usura;
- 2) causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
- 3) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

In riferimento alla copertura acqua condotta sono esclusi:

- 1) i danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- 2) i danni derivanti da rigurgito di fognature;
- 3) le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- 4) i danni da fuoriuscita d'acqua causata da rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate causate dal gelo;
- 5) i danni da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In riferimento alla copertura eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- 1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) da penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 3) da gelo e neve;
- 4) causati a tende, tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati.

In riferimento alla copertura eventi socio-politici sono esclusi i danni:

- 1) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 2) diversi da incendio, esplosione e scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi i danni:

- 1) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente copertura);
- 2) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

In riferimento alla copertura lastre sono esclusi:

- 1) le scheggiature e le rigature;
- 2) derivanti da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- 3) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

In riferimento alla garanzia spese di ricerca e di riparazione dei danni d'acqua sono sempre esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rigurgito di fognature.

In riferimento alla garanzia danni a terzi da incendio sono sempre esclusi: i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni a veicoli o natanti di terzi.

## **6) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO PREZIOSI - RAPINA E SCIPIO.** Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere, di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- 2) avvenuti a partire dalle ore 24:00 del cinquantesimo giorno in cui i locali oggetto dell'assicurazione rimangono disabitati;
- 3) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto e della rapina tentati o consumati.

## **7) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA E TUTELA LEGALE CASA.**

Con riferimento ai rischi assicurati l'assicurazione non é prestata per:

- 1) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- 2) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- 3) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- 4) le controversie in materia di diritto amministrativo;
- 5) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- 6) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- 7) relativamente alle vertenze contrattuali, tutte le controversie eventualmente insorte con Genialloyd;
- 8) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- 9) i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- 10) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- 11) le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto

- in relazione alle controversie con i collaboratori famigliari regolarmente assunti;
- 12) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;

- 13) le controversie di valore inferiore a 500,00 €;
- 14) le multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali, limitatamente ai procedimenti penali;

## Sezione Condizioni di assicurabilità

### Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezione dei locali.

L'assicurazione è prestata a condizione che:

- 1) i locali oggetto dell'assicurazione siano destinati ad uso abitativo;
- 2) i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
- 3) i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- 4) il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e il manto esterno, in materiali incombustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nella struttura portante del tetto fino ad un quarto delle singole superfici.

Per le garanzie furto/rapina, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati, siano costruiti in muratura o in materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso

l'esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fisse nel muro.

Sono quindi esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Se i mezzi di chiusura e protezione dell'immobile assicurato possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi" saranno prestate con uno scoperto del 20%. Nel caso in cui il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e porte-finestra, ma vi sono persone presenti nell'abitazione, le medesime garanzie saranno prestate con uno scoperto del 10%.

## Sezione Sinistro: Criteri di liquidazione della garanzia e modalità di denuncia

### 1) DANNI AI LOCALI, AL CONTENUTO E FURTO

#### Forma dell'assicurazione e valore assicurato.

L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto", pertanto Genialloyd, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Per i danni al contenuto il Contraente è dispensato dal fornire un inventario dei beni assicurati al momento della conclusione del contratto. L'assicurazione

è prestata a valore a nuovo. Per i danni ai locali, per valore a nuovo si intende il costo per la totale ricostruzione dei locali assicurati con le medesime caratteristiche costruttive precedenti al sinistro, escluso il valore dell'area. Per i danni al contenuto, per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali, oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese fiscali, di trasporto e di montaggio.

**Valutazione del danno.** L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra Genialloyd e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.

### **Determinazione del valore del danno secondo la condizione valore a nuovo.**

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nelle presenti condizioni contrattuali, secondo i seguenti criteri:

#### **A. Fabbricato**

La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

#### **B. Contenuto e preziosi**

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti. Riguardo le collezioni, Genialloyd pagherà il valore dei soli pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui sopra, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa. L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in ogni caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale o equivalente.

Il diritto al pagamento dell'indennizzo a valore a nuovo è vincolato al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio a Genialloyd, entro 12 mesi dal sinistro. Se ciò non avviene, Genialloyd limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno pagate sino alla concorrenza del massimale, una volta indennizzato il danno come previsto dal punto A), senza l'applicazione della regola proporzionale.

**Titoli di credito.** Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) Genialloyd non pagherà l'importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) L'Assicurato deve restituire a Genialloyd l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se prevista) i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- 3) Il loro valore è dato dal minore tra valore di mercato e la somma da essi portata;
- 4) Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**Recupero delle cose rubate.** Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Genialloyd appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà di Genialloyd, salvo che l'Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando a Genialloyd l'indennizzo riscosso.

### **Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppio.**

In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L'anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

**Pagamento dell'indennizzo.** Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro Genialloyd provvede al pagamento dell'indennizzo, nei limiti del massimale indicato in polizza e delle limitazioni, degli scoperti e franchigie previste dalle condizioni contrattuali, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

## 2) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro Genialloyd, accertata la risarcibilità del danno, liquida quanto dovuto dall'assicurato civilmente responsabile, nei limiti del massimale indicato in polizza e delle limitazioni, degli scoperti e franchigie previsti dal paragrafo "Limitazioni, scoperti e franchigie".

## 3) NORME GENERALI

**Limite massimo di indennizzo.** Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Genialloyd potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

**Esagerazione dolosa del danno.** L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.

**Riduzione della somma assicurata.** In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

**Rinuncia alla rivalsa.** Genialloyd rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

## 4) IL SINISTRO - OBBLIGHI E MODALITÀ DI DENUNCIA

**Obbligo della denuncia in caso di sinistro.** Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero verde del Servizio Sinistri Genialloyd 800/99.33.55 oppure al numero urbano 02/2805.2808. Il consulente di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd.

**Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni private.** In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato oppure rifiutare o limitare l'indennizzo, per i danni concernenti le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile obbligatoria.

**Gestione delle vertenze per la garanzia di responsabilità civile.** Genialloyd assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Genialloyd le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Genialloyd e Assicurato in proporzionale al rispettivo interesse.

Genialloyd non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta per effetto del sinistro dell'importo dello stesso.

### Titolarità dei diritti nascenti dal contratto.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Genialloyd. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

**Termine di prescrizione.** Il termine entro il quale si prescrive il diritto all'indennizzo all'assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.).

## 5) IL SINISTRO - MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

**Sinistro danni a terzi (Responsabilità civile).** In caso di sinistro relativo alla garanzia in oggetto, la comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Genialloyd S.p.A. Servizio Sinistri V.le Monza, 2 - 20127 - Milano.

Nel caso di sinistro relativo alla proprietà dei locali assicurati, la medesima comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministratore del condominio.

Per sinistri riguardanti le coperture dei danni a terzi da incendio e per la responsabilità civile legata alla conduzione dall'immobile assicurato da parte dell'affittuario, l'Assicurato deve immediatamente informare Genialloyd delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Genialloyd avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Genialloyd.

**Sinistro Tutela Legale.** Dopo aver denunciato il sinistro all'Ufficio Sinistri di Genialloyd, l'Assicurato dovrà anche inviare una comunicazione scritta contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e tutta la documentazione a supporto della denuncia di sinistro.

La comunicazione dovrà essere spedita a Genialloyd S.p.A.- Servizio Tutela Legale - V.le Monza, 2 - 20127 Milano oppure mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [tutelalegale@genialloyd.it](mailto:tutelalegale@genialloyd.it).

**Sinistro Assistenza.** Per richiedere l'attivazione ed erogazione dei servizi di assistenza

l'Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa Mondial Assistance al numero verde 800.749.787

L'Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; il proprio nome e cognome; i propri identificativi contrattuali (numero di polizza); l'indirizzo e luogo da cui chiama; l'eventuale recapito telefonico.

**Sinistro Danni ai locali - Danni al contenuto - Furto del contenuto e danni da effrazione - Furto preziosi - Rapina e scippo.** In caso di sinistri relativi alle garanzie in oggetto, il Contraente deve:

- 1) denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa a Genialloyd entro i 3 giorni successivi;
- 2) predisporre e trasmettere a Genialloyd un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento disponibile e/o mezzo di prova che possa essere richiesto da Genialloyd o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche;
- 3) conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Genialloyd le tracce, indizi ed i residui materiali - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 4) per le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi", nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo sia a quella italiana.

**Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni**

Sede legale Viale Monza 2 - 20127 Milano

Tel +39 02.2835.1

Fax: +39 02.2835.2835

[www.genialloyd.it](http://www.genialloyd.it)


C.F., P. IVA e Registro imprese di Milano n. 01711850154

Capitale Sociale € 35.975.001,02 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007



Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz  
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.  
Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.



Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni  
Viale Monza 2 - 20127 Milano - Tel +3902 2835.1 - Fax +3902 2835.2835